

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2718

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(ALEMANNO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(BUTTIGLIONE)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85,
recante disposizioni urgenti per il settore della pesca

Presentato l'8 maggio 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente decreto-legge trova il proprio fondamento nella necessità di intervenire, con un complesso di norme omogenee, in un settore strategico e delicato quale quello della pesca, sia sotto il profilo economico che di attuazione delle disposizioni comunitarie.

Il settore è caratterizzato da una stazionarietà dei livelli produttivi e da uno scarso rinnovo della flotta, associati tuttavia ad un notevole aumento della domanda, testimo-

niato sia dall'incremento dei consumi delle famiglie, sia dall'aumento delle importazioni di prodotti dall'estero.

Infatti, la produzione negli ultimi venti anni è rimasta stabile, rendendo pressoché costante la quantità complessiva del pescato.

Gli addetti nell'intero comparto raggiungono le 107.000 unità, mentre nel settore della pesca marittima risultano occupate 43.457 unità.

Nel corso del tempo si è registrato un ritardo nel rinnovamento della flotta: oggi è composta in buona parte da motonavi con più di vent'anni. In particolare tale quota rappresenta il 48 per cento delle imbarcazioni e circa il 51 per cento della loro stazza complessiva.

A fronte di tale scarsa dinamica della produzione e del rinnovo della flotta, fa invece riscontro un aumento del consumo di pesce da parte degli italiani.

Le cause di tale situazione di crisi si annidano tanto a livello delle politiche comunitarie quanto a livello della politica settoriale nazionale e rendono necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti volti ad aumentare la competitività delle imprese di pesca e a mantenere gli attuali livelli occupazionali.

Articolo 1. L'articolo riguarda la riduzione da novanta a quindici giorni del termine fissato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per le procedure di selezione relative alle domande di finanziamento ai sensi del vigente programma dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), fondo dell'Unione europea per il settore della pesca.

Infatti, l'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998 prevede che il soggetto competente (pubblica amministrazione) comunichi i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti alcune procedure di finanziamento, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande.

L'adozione di tale misura è resa urgente dal fatto che entro il 30 giugno prossimo, termine fissato dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea, l'Amministrazione nazionale competente dovrà aver già avviato le procedure di finanziamento, pena il mancato utilizzo della dotazione dei fondi previsti dalla Commissione europea.

Articolo 2. Nel quadro della istituzione di misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, il regolamento

(CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, come modificato dal regolamento (CE) n. 3071/95 ha introdotto il divieto di utilizzo di reti da posta derivanti (cosiddette «spadare») di lunghezza superiore a 2,5 chilometri.

L'Amministrazione nazionale, al fine di assicurare il rispetto delle norme internazionali ed in considerazione del fatto che la misura massima di 2,5 chilometri per le reti non appariva compatibile con una gestione economica dell'impresa peschereccia, ha approvato, con decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 23 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1997, le modalità tecniche di attuazione del piano volontario di razionalizzazione e riconversione delle unità abilitate alla pesca con reti da posta derivanti.

Tale piano ha previsto forme di sostegno agli armatori ed agli imbarcati al fine di favorire la riconversione verso altri sistemi di pesca o verso altre attività e di ridurre gli effetti negativi sui livelli occupazionali del Mezzogiorno, area tradizionalmente vocata per la pesca del pesce spada.

Successivamente, il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 1239/98 ha disposto l'abolizione totale delle reti da posta derivanti a far data dal 1° gennaio 2002, decretando la definitiva scomparsa di tale sistema di pesca.

Allo stato attuale risultano ancora in esercizio 89 imbarcazioni, con relativo equipaggio, concentrate soprattutto nelle regioni dell'obiettivo 1 (Sicilia, Calabria, Campania).

Il piano di riconversione aggiuntivo garantisce il mantenimento dei livelli occupazionali, in aree già fortemente provate dalla emergenza lavorativa.

La soluzione della questione è di primaria importanza, considerata la prossima imminente apertura della stagione di pesca al pesce spada.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto-legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 2 riguarda l'istituzione di una misura di riconversione per chi detiene unità abilitate all'uso di reti da posta derivanti che, ai sensi del regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 1239/98, a far data dal 1° gennaio 2002 non è più consentito utilizzare.

Allo stato attuale risultano ancora in esercizio nella flotta italiana 89 imbarcazioni, con relativo equipaggio, concentrate soprattutto nelle regioni dell'obiettivo 1 (Sicilia, Calabria, Campania).

Le linee essenziali dell'intervento previsto dal presente articolo e le relative stime finanziarie sono così rappresentabili:

totale indennità di buonuscita per le 56 unità aventi già 3 o 4 sistemi e mediamente non più di 4 imbarcati e quindi non convertibili verso altro sistema di pesca - circa 2,85 milioni di euro (1,35 milioni di euro per indennità armatori/proprietari - 1,50 milioni di euro per indennità equipaggio);

totale indennità di stretta riconversione per le 8 unità aventi 2 sistemi e in media 4 imbarcati (da un minimo di 2 ad un massimo di 6) e quindi convertibili verso altro sistema di pesca - 0,62 milioni di euro (0,27 milioni di euro per indennità armatore/proprietario - 0,35 milioni di euro per indennità equipaggio);

nessuna indennità per le restanti 23 unità autorizzate a più di 4 sistemi e per le 2 unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con la circuizione ed aventi 3 o più sistemi e mediamente non più di 4 imbarcati e quindi non convertibili verso altro sistema di pesca.

Totale fabbisogno finanziario minimo: circa 3,5 milioni di euro.

Si osserva che, a parità di tonnellate di stazza lorda (tsl) dell'imbarcazione, le indennità in questione per gli armatori/proprietari sono pari a circa il 25 per cento delle indennità previste dal piano spadare precedente e che le indennità per l'equipaggio sono pari a circa il 50 per cento, sempre rispetto a quelle precedenti.

Considerato, infatti, che in via generale il numero dei componenti l'equipaggio è progressivamente commisurato alle tsl dell'imbarcazione, risulta che su 2.241,79 tsl (pari alle 89 imbarcazioni che interromperanno la pesca con le reti derivanti) solo per 1.575,21 tsl

(ossia le 56 più 8 imbarcazioni sopra menzionate) la stima finanziaria è così riassumibile:

1.000 euro per 1 tsl per il computo dell'indennità armatore/proprietario;

1.140 euro per 1 tsl per il computo dell'indennità equipaggio.

L'onere stimato per l'istituzione di tale misura, ammontante ad un totale di 3,5 milioni di euro per l'anno 2002, viene fatto gravare, per 2,5 milioni di euro, sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » (Tabella B) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e per 1 milione di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 (10 milioni di euro) dall'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, riguardante la misura di accompagnamento sociale collegata alle misure di conservazione delle risorse ittiche.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

1. *Aspetti tecnico-normativi.*

Il decreto-legge, con riferimento alla sua compatibilità con le competenze comunitarie e delle regioni, rispetta gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

2. *Drafting e linguaggio normativo.*

Il provvedimento non presenta nuove definizioni normative e la sua impostazione si ispira a quella, ormai consolidata, dei precedenti interventi al riguardo.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

1. *Ambito dell'intervento.*

Articolo 1. Le misure introdotte hanno come destinatari i beneficiari dei finanziamenti di aiuti comunitari e nazionali, relativamente alle azioni di adeguamento dello sforzo di pesca nonché di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca.

Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel

settore della pesca, ha previsto il finanziamento della misura di arresto definitivo dell'attività di pesca delle navi, perseguito attraverso la demolizione ovvero il trasferimento definitivo dell'imbarcazione verso un Paese terzo ovvero mediante la destinazione definitiva di essa a fini diversi dalla pesca.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche allo scopo di favorire il rapido conseguimento degli obiettivi di riduzione della stazza e della potenza motore, fissati dal Piano operativo pluriennale (POP) per la flotta peschereccia italiana, ha adottato il decreto 22 dicembre 2000 recante « Modalità di attuazione della misura di "arresto definitivo" delle attività delle navi da pesca prevista dallo SFOP 2000/2006 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2001.

A causa del consistente numero di istanze presentate nei primi mesi di applicazione della normativa, l'Amministrazione nazionale è stata costretta ad emanare la circolare della direzione generale per la pesca e l'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole e forestali 2 luglio 2001, n. 1089, che dispone la sospensione della presentazione delle domande di contributo per la misura di « arresto definitivo », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2001, garantendo unicamente la liquidazione di quelle istruite con esito positivo entro la data del 4 luglio 2001.

Pertanto, al fine di consentire la rapida implementazione delle procedure di finanziamento di cui al regolamento (CE) n. 2792/1999, l'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge prevede la riduzione da novanta a quindici giorni del termine di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, relativo all'obbligo di comunicazione ricadente sul soggetto competente (pubblica amministrazione) dei requisiti, delle modalità e delle condizioni concernenti alcune procedure di finanziamento.

Articolo 2. Con il presente articolo si autorizza il Governo ad emanare un piano di riconversione aggiuntivo che garantisca il mantenimento degli attuali livelli occupazionali in aree già caratterizzate da frequenti esuberanti di manodopera dagli ordinari processi produttivi.

Ciò, in conseguenza del citato regolamento (CE) n. 894/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 1239/98, che ha disposto l'abolizione totale delle reti da posta derivanti a far data dal 1° gennaio 2002, decretando la definitiva scomparsa di tale sistema di pesca.

2. Esigenze sociali, economiche e giuridiche; obiettivi perseguiti; presupposti; aree di criticità: opzioni alternative.

Articolo 1. La riduzione da novanta a quindici giorni, disposta dal presente provvedimento, del termine fissato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per le procedure di selezione relative alle domande di finanziamento ai sensi del vigente programma SFOP, consente di ottemperare alle disposizioni fissate dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea le quali prevedono che entro il 30 giugno

prossimo l'Amministrazione nazionale competente deve avere già avviato le procedure di finanziamento, pena il mancato utilizzo della dotazione dei fondi previsti dalla Commissione europea.

Infatti, l'attuale articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, prevede che il soggetto competente (pubblica amministrazione) comunichi i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti alcune procedure di finanziamento, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande.

In considerazione di quanto sopra esposto non appaiono realizzabili altre opzioni analoghe.

Articolo 2. Allo stato attuale risultano ancora in esercizio 89 imbarcazioni adibite alla pesca con reti da posta derivanti, con relativo equipaggio, concentrate soprattutto nelle regioni dell'obiettivo 1 (Sicilia, Calabria, Campania).

Tale situazione, da un lato, continua ad essere foriera di gravi tensioni sociali all'interno delle marinerie interessate mentre, dall'altro, rischia di esporre l'Italia alle critiche dell'Unione europea per quanto riguarda il rispetto delle norme comunitarie in materia di gestione e di conservazione delle risorse ittiche nel Mediterraneo.

Pertanto, appare urgente l'adozione di un nuovo piano di riconversione, contenente misure tecniche e finanziarie, che risolva definitivamente il problema delle imbarcazioni ancora esistenti.

Tale soluzione è resa, altresì, necessaria dal fatto che l'attuale situazione, caratterizzata dalla sopravvivenza di alcune imbarcazioni, appare ormai difficilmente giustificabile nei confronti di quegli armatori che hanno diligentemente aderito al piano contenuto nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 23 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1997, e che oggi, in presenza di diverse soluzioni, rischierebbero una sostanziale discriminazione.

Non si ravvisano opzioni alternative.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2002 ().*

Disposizioni urgenti per il settore della pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche misure per il settore della pesca, relative all'adeguamento ed al rinnovo della flotta peschereccia ed alla pesca con reti derivanti, al fine di migliorare le condizioni di mercato e lo svolgimento dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Misure urgenti per la flotta peschereccia).

1. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativamente al rinnovo della flotta e all'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono ridotti a quindici giorni.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni urgenti per la pesca con reti derivanti).

1. È istituita nel limite di 3,5 milioni di euro per l'anno 2002 una misura di riconversione in favore dei proprietari e degli equipaggi di unità abilitate all'uso di reti da posta derivanti di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, in conseguenza delle limitazioni all'utilizzo

(*) V. anche il successivo avviso di *ERRATA CORRIGE* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 2002.

di tale strumento da pesca disposte dal regolamento (CE) n. 894/1997 del Consiglio, del 29 aprile 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 1239/1998 del Consiglio, dell'8 giugno 1998.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le disposizioni di attuazione della misura di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3,5 milioni di euro per il 2002, si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, quanto a 1 milione di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. La misura di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto delle condizioni procedurali previste al paragrafo 3 dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

ALEMANNI, *Ministro delle politiche agricole e forestali.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie.*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

€ 0,26



14PDL0027150